



Tribunale Civile e Penale di Trento

Il Giudice dott. Monica Attanasio,
sulla domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione del debito presentata da
....., pronuncia il seguente

DECRETO

....., dopo aver richiesto la nomina di un professionista ex art.15, comma 9°, della l. n. 3/2012, in data 2 marzo 2018 ha depositato una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione, corredata della documentazione prevista dall'art. 9 della l. n. 3/2012.

La, che, non è proprietaria di beni immobili o mobili (salvo una vettura di scarso valore), ed ha un indebitamento di complessivi € 58.154,75, di cui € 52.726,87 relativo a crediti muniti di privilegio generale ed il residuo per crediti chirografari, propone il soddisfacimento del credito Iva, pari ad € 427,13, al 100% ed il soddisfacimento di ogni altro credito nella percentuale del 16%.

Il fabbisogno per l'adempimento del piano è dunque pari ad € 9.663,57, ed il pagamento di detti crediti, nonché del compenso del professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, e dei soggetti che hanno assistito la debitrice nella predisposizione dell'accordo e del piano, pari complessivamente ad € 6.000,00, dovrebbe avvenire in 60 rate mensili di pari importo mediante cessione di una quota dello stipendio.

Fissata udienza ex art. 10 della l. n. 3/2012, si costituiva l'....., la quale si opponeva all'omologa, all'uopo evidenziando la natura indisponibile dei crediti contributivi, censurando inoltre l'ammontare dei crediti per compensi professionali dei quali era previsto il pagamento integrale, e contestando infine il trattamento riservato al credito dell'Inps, trattato nel piano al pari dei crediti privi di privilegio ed in maniera deteriore rispetto a quanto potrebbe avvenire in sede di esecuzione individuale, e segnatamente nell'ambito dell'espropriazione presso terzi del credito retributivo della....., ove l'Istituto manterrebbe il proprio privilegio e verrebbe pertanto pagato 200 con una quota mensile di 200,00 e non di 59 euro.

In occasione dell'udienza, il professionista facente le veci dell'Organismo di Composizione della Crisi riferiva l'esito della votazione: l' e l' hanno fatto pervenire il proprio dissenso, - ha comunicato il "parere" degli enti creditori, positivo per la , e negativo per , il , il Comune di , nonché l' e l' , mentre ogni altro creditore o ha espresso il proprio consenso o non aveva inviato alcuna dichiarazione (con ciò venendo considerato come consenziente a mente dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo).

La prima questione che si pone nella presente procedura attiene per l'appunto alla validità – contestata dal legale della debitrice – del voto contrario all'accordo espresso dalla . Tale ente pubblico economico, subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle società del gruppo con identici compiti di agente della riscossione per l'intero territorio nazionali, con la sola eccezione della Sicilia. Tale ente, come già le società del gruppo , è privo della titolarità dei crediti di cui cura l'esazione, ed in quanto tale sfornito della capacità di disporre. La conclusione non potrebbe essere diversa anche a ritenere applicabile analogicamente

l'art. 182 *ter* l. fall.: a prescindere dal considerare che il discorso potrebbe riguardare esclusivamente i crediti vantati dall' , va osservato che se il vecchio testo dell'art. 182 *ter* attribuiva la legittimazione ad esprimere l'adesione ovvero il diniego alla proposta di concordato alternativamente al concessionario ed agli uffici dell'amministrazione finanziaria, a seconda che i tributi fossero o meno iscritti a ruolo, attualmente, a seguito della modifica dell'articolo in esame introdotta con la l. n. 232/2016, la legittimazione spetta in ogni caso all' , mentre l'esattore è legittimato esclusivamente per i crediti vantati a titolo di aggio.

L' , il , ed il , al pari di tutti gli altri creditori che non hanno inviato alcuna dichiarazione al professionista nominato ex art. 15, comma 9°, devono pertanto essere considerati come consenzienti a mente dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della l. n. 3/2012.

Quanto ai motivi di opposizione proposti dall' , la natura indisponibile dei crediti contributivi non significa che essi non possano essere falcidiati, nel concordato ovvero nelle procedure concorsuali minori.

Meritano invece accoglimento le censure dell' riferite al trattamento riservato ai propri crediti di rango privilegiato ed alla convenienza dell'accordo.

A mente dell'art. 12, comma 2°, l. n. 3/2012, *“Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda”*.

Ai fini della valutazione della convenienza dell'accordo, il parametro di riferimento è dunque rappresentato non, come affermato dall' , dall'esecuzione individuale, bensì dalla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli artt. 14 *ter* e segg. della l. n. 3/2012.

Oggetto di tale procedura sono tutti i beni del debitore (v. l'art. 14 *novies*, comma 2°), ivi inclusi i crediti retributivi, per la parte eccedente quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia (cfr. l'art. 14 *ter*, comma 6°, lett. b), con l'ulteriore limite del quadriennio sancito dall'art. 14 *undecies* (la norma riproduce, salvo che per la limitazione temporale, la disposizione dettata dall'art. e 42 l. fall., che è sempre stata interpretata come comprensiva dei crediti).

Nella specie, il professionista facente le veci dell'Organismo di Composizione della Crisi ha riportato singole spese sostenute dalla sig.ra (per l'affitto, le utenze, il condominio) ed ha poi fatto riferimento alla soglia di povertà assoluta indicata dall'Istat, pari ad € 733,09 mensili, e tale importo appare in effetti ragionevolmente necessario al fine del mantenimento della debitrice. Ne deriva che nella procedura di liquidazione l'importo disponibile per il soddisfacimento dei creditori sarebbe pari a complessivi € 12.811,68 (ovvero ad € 13.897,32, ove si volesse tener conto delle tredicesime).

Tale importo è quindi inferiore a quello previsto in piano per il pagamento dei creditori (pari a 60 rate di € 260,00 ciascuna, e quindi ad € 15.600,00), ma, ciò non ostante, nella procedura liquidatoria l' godrebbe di un trattamento migliore di quello che le è riservato nell'accordo, in quanto, essendo titolare di un credito munito di privilegio generale mobiliare di grado poziore rispetto a quello degli altri creditori privilegiati, esso sarebbe destinatario dell'intero importo di € 12.811,68, in luogo di quello di € 3.594,35 previsto nell'accordo (ciò considerando che lo Studio , considerato dal professionista quale creditore privilegiato, non può in realtà ritenersi tale, giacché si tratta di società di capitali; le conclusioni non sarebbero del resto diverse, in quanto detratto l'importo del credito dello Studio, all' resterebbero pur sempre € 7.305,34).

Tutto ciò a prescindere, oltre tutto, dall'ulteriore questione relativa alla falcidiabilità di crediti muniti di privilegio generale mobiliare in difetto della cd. finanza esterna. L'accordo di ristrutturazione del debito proposto dalla sig.ra non può, pertanto, essere omologato.

p.q.m.

Rigetta la domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione del debito proposta dalla sig.ra .

Trento, 19 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Monica Attanasio

Fallimenti e Società.it